

N. R.G. 744/2022



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE di BOLOGNA

Sezione Lavoro

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maurizio Marchesini  
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. r.g. 744/2022 promossa da:

, con il patrocinio dell'avv. PALILLO

GERLANDO e dell'avv. LEONE FRANCESCO (LNEFNC80E28D976S) Indirizzo Telematico; FELL  
SIMONA (FLLSMN85R68G273D) Indirizzo Telematico; DE PASQUALE TIZIANA  
(DPSTZN82L60G273Q) ; , elettivamente domiciliato in VIA LUNGOTEVERE MARZIO N. 3 00186  
ROMA presso il difensore avv. PALILLO GERLANDO

ATTORE

Contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE (C.F. 80185250588), con il patrocinio dell'avv. BAZZONI  
DANIELA, elettivamente domiciliato in VIA DE' CASTAGNOLI N. 1 BOLOGNA presso il  
difensore avv. BAZZONI DANIELA

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA (C.F. 96446770586), con il patrocinio  
dell'avv. BAZZONI DANIELA, elettivamente domiciliato in VIA DE' CASTAGNOLI N. 1  
BOLOGNA presso il difensore avv. BAZZONI DANIELA

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA-ROMAGNA (C.F. 80062970373), con il  
patrocinio dell'avv. BAZZONI DANIELA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA DE'  
CASTAGNOLI N. 1 BOLOGNA presso il difensore avv. BAZZONI DANIELA

U.S.R. PER L'EMILIA-ROMAGNA, UFFICIO V - AMBITO TERRITORIALE DI BOLOGNA  
(C.F. 80071250379), con il patrocinio dell'avv. BAZZONI DANIELA, elettivamente domiciliato in  
VIA DE' CASTAGNOLI N. 1 BOLOGNA presso il difensore avv. BAZZONI DANIELA

I.I.S. ARRIGO SERPIERI (C.F. 80013610375), con il patrocinio dell'avv. BAZZONI DANIELA,  
elettivamente domiciliato in VIA DE' CASTAGNOLI N. 1 BOLOGNA presso il difensore avv.  
BAZZONI DANIELA

## CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come in atti.

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 21-04-2022, contenente istanza cautelare, conveniva in giudizio il Miur ed i restanti legittimi contraddittori necessari, questi ultimi quali soggetti potenzialmente controinteressati, dinanzi al Tribunale di Bologna in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro.

Affermava di essere docente precaria in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito all'estero, in data 19-07-2021, e di avere presentato, in data 25-07-2021, istanza di riconoscimento, all'Amministrazione competente.

Proseguiva poi affermando che in forza di tale titolo in attesa di conferma, aveva partecipato con riserva, alla procedura di inserimento negli Elenchi Aggiuntivi alla prima Fascia delle Graduatorie Provinciali Scolastiche di Bologna, riservata ai docenti abilitati e specializzati sul sostegno.

Precisava che tale procedura era finalizzata alla costituzione di una graduatoria da cui l'Amministrazione avrebbe attinto per il conferimento di incarichi annuali di docenza.

Affermava ancora che il Miur, all'esito della suddetta procedura di inserimento, l'aveva esclusa dall'inserimento nella suddetta graduatoria, in quanto non ancora in possesso del riconoscimento in Italia, del Titolo di abilitazione al sostegno, conseguito all'estero.

Proseguiva affermando di avere impugnato il provvedimento di esclusione dinanzi al TAR Lazio, che con decreto Presidenziale N°4473/2021 aveva sospeso l'efficacia del provvedimento di esclusione, disponendo il reinserimento della ricorrente nelle Graduatorie Provinciali Scolastiche di Bologna, riservate ai docenti abilitati e specializzati sul sostegno.

Precisava che in forza di tale reinserimento, la ricorrente aveva ottenuto l'assegnazione di un incarico a tempo determinato sino al termine delle attività, presso l'Istituto Serpieri di Bologna, ma il Decreto Presidenziale N°4473/2021 non aveva trovato conferma in sede collegiale, poiché il Tar del Lazio con ordinanza N°5369/2021, aveva ritenuto la propria carenza di Giurisdizione a favore del Giudice Ordinario, ed a fronte della caducazione del titolo fondante, costituito dal Decreto Presidenziale N°4473/2021, il Miur aveva decretato la risoluzione unilaterale del contratto, alla data del 07-03-2022. Eccepiva che tale condotta del Ministero convenuto, configurava una violazione dell'art. 59 del D.L. N°73/2021 e con l'Atto Regolamentare applicabile alla fattispecie, ossia l'O.M N°60/2020, posto che la riserva avrebbe dovuto operare in tutte le fasi del procedimento, in senso favorevole al destinatario, compreso il diritto a permanere nella prima fascia degli elenchi aggiuntivi, e ad essere assunti, fino allo scioglimento della riserva da parte del Ministero.

Chiedeva pertanto che il Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro, accertasse e dichiarasse il diritto della ricorrente ad essere reinserita negli Elenchi Aggiuntivi alla Prima Fascia

delle Graduatorie Provinciali Scolastiche di Bologna nella Classe di Concorso ADS Sostegno nella Scuola Secondaria di 2° grado, nonché al risarcimento del danno conseguente all'illegittima esclusione, come indicato.

Il tutto con vittoria di spese di giudizio.

Si costituiva in giudizio il Miur già nella fase cautelare affermando l'infondatezza delle domande di parte ricorrente, per le ragioni indicate in comparsa di costituzione e risposta, e ne chiedeva pertanto la reiezione, con vittoria di spese di giudizio.

In particolare, sotto il profilo cautelare deduceva che la ricorrente, dopo il deposito del ricorso introduttivo del giudizio, era stata inserita a domanda, nelle GPS di Chieti, con conseguente cessazione della materia cautelare del contendere.

Nel merito affermava che non essendo stata sciolta medio tempore la riserva, la ricorrente non aveva legittimazione a rimanere nelle suddette Graduatorie ed a conservare l'incarico di docenza attribuitole, essendo venuto meno il titolo provvisorio costituito dal Decreto Presidenziale del Tar Roma Lazio.

Il processo si svolgeva alle udienze del 30-05-2022, 16-09-2022, 28-12-2022, 22-05-2022. Venivano acquisiti i documenti prodotti dalle parti.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

Osserva il Tribunale che dalle allegazioni delle parti e dalla documentazione depositata è emerso ed è incontestato che la ricorrente è una docente precaria in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito all'estero, in data 19-07-2021, che ha presentato, in data 25-07-2021, istanza di riconoscimento, all'Amministrazione competente.

E' poi emerso che in forza di tale titolo in attesa di conferma, la stessa ha partecipato con riserva, alla procedura di inserimento negli Elenchi Aggiuntivi alla prima Fascia delle Graduatorie Provinciali Scolastiche di Bologna, riservata ai docenti abilitati e specializzati sul sostegno, procedura era finalizzata alla costituzione di una graduatoria da cui l'Amministrazione avrebbe attinto per il conferimento di incarichi annuali di docenza.

E' ancora emerso che il Miur, all'esito della suddetta procedura di inserimento, l'ha esclusa dall'inserimento nella graduatoria, in quanto non ancora in possesso del riconoscimento in Italia, del Titolo di abilitazione al sostegno, conseguito all'estero, e che la medesima ricorrente ha impugnato il provvedimento di esclusione dinanzi al TAR Lazio, che con decreto Presidenziale N°4473/2021 ha sospeso l'efficacia del provvedimento di esclusione, disponendo il reinserimento della ricorrente nelle Graduatorie Provinciali Scolastiche di Bologna, riservate ai docenti abilitati e specializzati sul sostegno.

E' poi incontestato che in forza di tale reinserimento, la ricorrente ha ottenuto l'assegnazione di un incarico a tempo determinato sino al termine delle attività, presso l'Istituto Serpieri di Bologna, ma il Decreto Presidenziale N°4473/2021 non ha trovato conferma in sede collegiale, poiché il Tar del Lazio con ordinanza N°5369/2021, ha ritenuto la propria carenza di Giurisdizione a favore del Giudice Ordinario, ed a fronte della caducazione del titolo fondante, costituito dal Decreto Presidenziale N°4473/2021, il Miur ha decretato la risoluzione unilaterale del contratto, alla data del 07-03-2022. Ciò posto in fatto, osserva il Tribunale che tale condotta dell'Amministrazione è illegittima, poiché in contrasto con l'art. 59 del D.L. N°73/2021 e con l'Atto Regolamentare applicabile alla fattispecie, ossia l'O.M N°60/2020, che postulano che la riserva operi in tutte le fasi del procedimento, in senso favorevole al destinatario, compreso il diritto a permanere nelle GPS con ogni conseguenza giuridica, fino allo scioglimento della riserva da parte del Ministero ( sul punto TAR Lazio N°10252/2020).

In forza di tali considerazioni, la ricorrente aveva diritto a permanere negli elenchi aggiuntivi di Prima Fascia delle GPS di Bologna per la Classe di Concorso ADSS Sostegno nella Scuola Secondaria di 2° Grado, ed aveva quindi diritto a terminare l'incarico di docenza a tempo determinato fino al termine delle lezioni, presso l'Istituto Serpieri.

Ha quindi diritto al risarcimento del danno conseguente all'illegittima risoluzione unilaterale del contratto, alla data del 07-03-2022, operata dal Miur, quantificato in misura pari alle retribuzioni mensili globali di fatto dovute e non corrisposte dal 07-03-2022 fino alla conclusione delle lezioni, dedotto l'aliunde perceptum di origine lavorativa. Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate in Euro 3.500,00 per compensi professionali ed Euro 259,00 per spese vive, oltre spese generali, iva e cpa, con distrazione al Procuratore Antistatario.

P.Q.M.

Il Giudice del Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro, dichiara che ●●●●●●●●●● aveva diritto ad essere e rimanere inserita negli elenchi aggiuntivi di Prima Fascia delle GPS di Bologna, per la Classe di Concorso ADSS Sostegno nella Scuola Secondaria di 2° Grado. Condanna il Miur al risarcimento del danno conseguente all'illegittima esclusione con interruzione del rapporto di lavoro a tempo determinato in essere, liquidato in misura pari alle retribuzioni mensili dovute e non corrisposte, dal 07 Marzo 2022, fino al termine delle lezioni, dedotto l'aliunde perceptum, con interessi legali dalla mora al saldo. Condanna il Miur alla rifusione delle spese processuali a favore della ricorrente, liquidate in euro 3.500,00 per compensi professionali ed Euro 259,00 per spese vive, oltre spese generali, iva e cpa, con distrazione ai Procuratori Antistatari. Riserva nel termine di gg. 60, il deposito della motivazione.

Bologna 22-05-2023

IL GIUDICE

Dott. Maurizio Marchesini